




TRIBUNALE DI BERGAMO

Sede di Via Borfuro n.11



Bergamo, ~~11~~ giugno 2026

Agli iscritti agli albi del Tribunale di Bergamo
che hanno manifestato volontà di conferma dell'iscrizione

Ai Presidenti di ordini ed associazioni ordinistiche di riferimento
per gli iscritti agli albi destinatari

OGGETTO: Revisione biennale degli albi c.t.u. e periti del Tribunale di Bergamo – anno 2026

Il Comitato per la tenuta degli Albi, nella persona del Presidente delegato dott. Luca Fuzio e della delegata del Procuratore della Repubblica dott.ssa Maria Cristina Rota, riunitosi in data 11.06.2026, richiamato il proprio provvedimento in data 11.03.2026 (prot. 489 del 16.03.2026) con cui sono state disciplinate le modalità per consentire agli iscritti nell'anno 2024 nell'albo ctu e nell'albo periti del Tribunale di richiedere la conferma della propria iscrizione, rappresenta che, da verifica espletata dopo la scadenza della finestra temporale **dal 01.04.2026 al 31.05.2026** assegnata ai predetti iscritti per l'invio nel Portale ministeriale dedicato delle domande di conferma dell'iscrizione corredate dalla documentazione a supporto, è emerso che, tra coloro che non hanno presentato domanda volta alla conferma dell'iscrizione entro il termine del 31.05.2026, vi sono diversi iscritti che con comunicazione inviata all'ordine e/o all'associazione professionale di riferimento, o in mancanza direttamente all'Ufficio di tenuta degli albi, hanno reso dichiarazione di voler confermare la propria iscrizione, e ciò in conformità al primo adempimento richiesto agli iscritti nell'ambito del procedimento di revisione ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

Considerata la rilevanza della manifestazione di volontà volta al mantenimento dell'iscrizione comunque pervenuta all'Ufficio di tenuta degli albi, il Comitato, come sopra composto, ritiene allora opportuno consentire a quegli iscritti che hanno provveduto a trasmettere dichiarazione di voler confermare la propria iscrizione negli albi, senza tuttavia provvedere alla presentazione di apposita domanda di conferma nel Portale dedicato entro il termine del 31.05.2026, mancando così di curare il secondo ed ultimo adempimento richiesto per il mantenimento dell'iscrizione, l'eventuale regolarizzazione della propria posizione rispetto alla mancata formulazione di domanda di conferma.

A tal fine **dispone, in favore dei predetti iscritti che hanno già manifestato la volontà di conferma della propria iscrizione, la proroga al 30.06.2026 del termine** del 31.05.2026, già comunque prorogato di diritto ex art. 155, 4° c., c.p.c. al 1° 06.2026, per l'invio nel Portale ministeriale dedicato delle domande di conferma dell'iscrizione corredate dalla documentazione a supporto.

Il Comitato precisa che tutte le domande inserite in data successiva al 31.05.2026, prorogato di diritto al 01.06.2026 (per coloro che non hanno comunicato la previa manifestazione di volontà di conferma di iscrizione presso i rispettivi ordini) o al 30.06.2026 (per coloro che tale manifestazione di volontà hanno tempestivamente comunicato) saranno ritenute inammissibili e verrà conseguentemente disposta la cancellazione degli interessati dall'albo, ferma restando la possibilità per tutti di presentare nuova domanda di iscrizione con i diversi requisiti previsti rispetto alla mera conferma.

Decorso il termine del 30.06.2026, il Comitato si riunirà innanzitutto per disporre la cancellazione dagli albi di coloro che hanno comunicato all'ordine e/o all'associazione professionale di riferimento, o in mancanza direttamente all'Ufficio di tenuta degli albi, la propria volontà di non confermare l'iscrizione in essere, nonché di coloro che non hanno presentato la domanda di conferma entro il termine assegnato del 31.05.2026 (prorogato *ex lege* al 1° 06.2026 per tutti e al 30.06.2026 solo per gli iscritti che si trovino nelle condizioni per beneficiare della proroga come sopra accordata), visto e considerato l'avvertimento dato agli interessati che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l'iscrizione come stabilito dall'art. 6 c 2 del D.M. 109/23.

Si richiama in proposito il disposto dell'art. 6 c. 4 del D.M. 109/23 che consente al Comitato in sede di revisione dell'albo di cui all'art. 18 disp. att. c.p.c. di disporre la cancellazione dall'albo dei consulenti che non formulano la domanda di conferma nel termine a tal fine assegnato e che fa salva la possibilità per gli stessi di presentare una nuova domanda di iscrizione all'albo secondo le modalità previste dall'art. 5 dello stesso decreto.

Si rammenta che il Comitato, con il provvedimento già richiamato, ha ritenuto di estendere la procedura volta al mantenimento dell'iscrizione di cui all'art. 6 del D.M. 109/23 anche ai periti al fine di assicurare il regolare ed uniforme aggiornamento di entrambi gli albi.

Così deciso in Bergamo in data 11.06.2026

Il delegato del Presidente del Tribunale

Dott. Luca Fuzio



Il delegato del Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Maria Cristina Rota



Il Segretario del Comitato

